



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 141 del 19-12-2019

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.

Il giorno **diciannove dicembre duemiladiciannove**, alle ore **17:30**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Vicesindaco, Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 così recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

*2. **I piani di razionalizzazione**, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, **sono adottati** ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. **I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno** e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un

minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

- le amministrazioni tenute alla redazione e comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 24 T.U.S.P., con deliberazione consiliare n. 37 del 27/09/2017, il Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente;

VISTA, inoltre, la deliberazione n. 14 del 28/12/2018, con cui il Commissario straordinario con i poteri del Consiglio ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 20 T.U.S.P.;

RITENUTO che:

- il piano ha un taglio prettamente programmatico, necessario a verificare se le società partecipate del Comune di Treia risultano essere conformi ai requisiti individuati dal D.Lgs. 175/2016 (TUSP);
- una successiva ed eventuale attività di effettiva trasformazione, chiusura, fusione, dismissione delle società o di riduzione degli amministratori dovrà essere demandata agli organi competenti, quali il Consiglio comunale e/o le rispettive assemblee societarie;

ATTESO che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, quindi, non necessita del parere di regolarità contabile né, tanto più, il parere dell'organo di revisione, anche alla luce del dettato letterale dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 dove, al comma 1, precisa quali siano i pareri obbligatori dell'organo, facendo rinvio alle modalità e ai tempi stabiliti a livello regolamentare. Le materie in qualche misura prossime al contenuto del piano sono rinvenibili all'articolo 239, comma 1, alla lettera b) in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria, modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni, ma il piano non rientra tra questi;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare nei tempi suddetti il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

SI PROPONE

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ADOTTARE il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente ex articolo 20 D.Lgs. 175/2016, il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche articolo 17 D.L. n. 90/2014 e la relazione sull'attuazione del piano di revisione periodica 2018, come da allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di SOTTOPORRE il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex articolo 20 D.Lgs. 175/2016, il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche articolo 17 D.L. n. 90/2014 e la relazione sull'attuazione del piano di revisione periodica 2018 all'attenzione del prossimo Consiglio comunale utile;
4. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE II SETTORE

F.to rag. Elisabetta Orazi

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali”, rag. Elisabetta Orazi;

RITENUTO che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

VISTO l’articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore “Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ADOTTARE il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente ex articolo 20 D.Lgs. 175/2016, il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche articolo 17 D.L. n. 90/2014 e la relazione sull’attuazione del piano di revisione periodica 2018, come da allegati A, B e C alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di SOTTOPORRE il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex articolo 20 D.Lgs. 175/2016, il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche articolo 17 D.L. n. 90/2014 e la relazione sull’attuazione del piano di revisione periodica 2018 all’attenzione del prossimo Consiglio comunale utile.

Inoltre, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza,

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 17-12-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 21-01-2020 al 05-02-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 1201 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 21-01-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI